



## PROVINCIA DI BRINDISI

### PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 49 DEL 20/06/2025

#### Ambiente ed Ecologia

**OGGETTO: PAUR per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito 4 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza di 28,8 MW, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 41,6 MW, per una potenza complessiva in immissione di 70,4 MW da installare nel comune di San Donaci (BR) alla località "Contrada Valletta", con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Cellino San Marco in località "Le Arene"**

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

**Premesso che:**

- con nota in atti al prot. n. 26300 del 31/07/2023, regolarizzata con nota in atti al prot. n. 28650 del 31/08/2023, la società proponente Repower Renewable SpA (con sede a Venezia in Via Lavaredo, 44/52, elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it) ha presentato istanza di PAUR per la realizzazione ed esercizio di un *impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito 4 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza di 28,8 MW, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 41,6 MW, per una potenza complessiva in immissione di 70,4 MW da installare nel comune di San Donaci (BR) alla località "Contrada Valletta", con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Cellino San Marco in località "Le Arene"*;
- questo Servizio, con nota prot. n. 30048 del 13/09/2023, ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti interessati di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti come di seguito riportato:
  - o SNAM - nota prot. n. 154 del 27/09/2023;

- AQP – nota in atti al prot. n. 32612 del 03/10/2023;
- RFI – nota prot. n. 479 del 03/10/2023;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 15311 del 10/10/2023;
- ANAS – nota prot. n. 797352 del 12/10/2023;
- Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia – nota prot. n. 13544 del 06/12/2023;
- Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 31253 del 20/12/2023;
- Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia – nota prot. 39696 del 24/01/2024;
- con nota in atti al prot. n. 6396 del 23/02/2024 il proponente ha dato riscontro alle richieste pervenute dagli Enti interessati;
- con nota prot. n. 6436 del 23/02/2024 questo Servizio ha chiesto ai Comuni interessati, ai sensi del comma 4 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, di pubblicare tempestivamente all’albo pretorio l’avviso pubblico relativo al progetto di cui in oggetto;
- con nota prot. n. 6640 del 26/02/2024 questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto di cui in oggetto la quale, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 11533 del 08/04/2024, ha assegnato venti giorni al proponente per dare riscontro a quanto richiesto dagli Enti interessati;
- con nota in atti al prot. n. 18868 del 10/06/2024 il proponente ha dato riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi;
- con nota prot. n. 19969 del 19/06/2024 questo Servizio ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per la valutazione del progetto in parola che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 23370 del 16/07/2024, ha deciso:
  1. *Di ritenere necessario che gli Enti interessati provvedano ad esprimere il parere di competenza:*
    - *la Sezione Paesaggio della Regione Puglia è chiamata ad esprimere il parere di competenza atteso le interferenze sopra richiamate;*
    - *al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si chiede di esprimere il parere di competenza con particolare riferimento al sistema di accumulo;*
    - *DAP di Brindisi dell’Arpa Puglia in riferimento al punto 1 di cui al parere prot. n. 52544 del 27.06.2024 a seguito di eventuale ulteriore riscontro da parte del proponente;*
  2. *Il proponente provveda a dare riscontro alle richieste avanzate dalla Conferenza di Servizi sopra puntualizzate entro trenta giorni dalla ricezione del verbale oltre alle seguenti:*
    - *relativamente alle interferenze con strade provinciali in relazione al parere espresso dal Servizio Viabilità di questo Ente il proponente dovrà provvedere nell’ambito di questa Conferenza di Servizi a produrre gli elaborati progettuali richiesti;*
    - *provvedere allo Spostamento/eliminazione della pala eolica ricadente nell’Oasi di Protezione Faunistica in relazione alla prescrizione di cui alla L.R. n. 27/1998;*
- con nota prot. n. 28518 del 11/09/2024 questo Servizio ha concesso al proponente la proroga dei termini per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi, in accoglimento dell’istanza di proroga presentata dal proponente medesimo in atti al prot. n. 26122 del 09/08/2024;
- con nota in atti al prot. n. 35131 del 06/11/2024 il proponente ha dato riscontro alle richieste di documentazione integrativa avanzate dalla Conferenza di Servizi e questo Servizio con nota prot. n. 36330 del 14/11/2024 ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 40291 del 17/12/2024, ha deciso:

1. *di concedere al proponente il 28 febbraio 2025 quale termine per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni al parere degli Enti intervenuti sulla base dei quali allo stato non è possibile considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola;*
  2. *nel medesimo termine di cui sopra il proponente dovrà far pervenire una relazione motivazionale a precisazione delle misure compensative individuate e da stilarsi in accordo con il Comune di San Donaci;*
  3. *nel medesimo termine di cui sopra di dare facoltà al proponente di dare puntuale riscontro alle prescrizioni impartite dagli Enti interessati; in difetto di far pervenire una dichiarazione nella quale il proponente medesimo dichiara di essere nelle condizioni di accettare integralmente le prescrizioni impartite dagli Enti interessati;*
  4. *di rinviare la seduta finale della Conferenza di Servizi a data da individuare a cura del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi restando inteso che in mancanza di ulteriore espressione da parte degli Enti interessati successivamente alla presentazione da parte del proponente delle proprie controdeduzioni si considererà acquisito il parere già espresso nell'ambito della Conferenza di Servizi;*
- con nota in atti al prot. n. 7137 del 03/03/2025 il proponente ha presentato le proprie osservazioni/integrazioni in relazione a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi di seguito riassunte:
- *si propone la modifica in riduzione del parco eolico consistente nell'eliminazione dell'aerogeneratore A04 nell'auspicio di un esito positivo della valutazione paesaggistica favorevole degli aerogeneratori A01-A02-A03, in assenza della quale la realizzazione dell'aerogeneratore verrà perseguita nelle sedi opportune;*
  - *in relazione alla determinazione delle misure compensative, evidenzia che la natura e tipologia di misura compensativa è stata determinata in forza delle indicazioni fornite dall'ente comunale;*
  - *circa il parere reso dall'ARPA, si ribadisce quanto già espresso nelle precedenti note della Società e in atti del procedimento, nonché da ultimo nella nota di riscontro al parere della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio;*
  - *il proponente prende atto di quanto osservato dal Servizio Paesaggio della Regione Puglia che tutti gli aerogeneratori rientrano nella fascia di rispetto di 3 km del bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 "Masseria Lamia"; a riguardo il proponente, tra l'altro, ritiene che la modifica in riduzione (della sola pala A04) proposta possa determinare innegabili benefici in termini di riduzione dell'impatto visivo sia rispetto alla Masseria Lamia e sia rispetto alla SP 75 (strada a valenza paesaggistica);*
- questo Servizio con nota prot. n. 7739 del 06/03/2025 ha convocato la quarta seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12434 del 14/04/2025, ha deciso:
- a. *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;*
  - b. *di prendere atto che gli Enti intervenuti, su richiesta del Presidente, non hanno eccepito in ordine a tale decisione e, successivamente alla data di svolgimento della conferenza non risulta acquisito alcun contributo ad ulteriore specificazione delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla conferenza di servizi;*

- c. di demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento conclusivo in relazione all'istanza di PAUR in questione, in relazione al presente giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi.

Come desumibile dal suddetto verbale risultano acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi degli Enti interessati come di seguito elencati:

1. Decimo Reparto Infrastrutture – nota in atti al prot. n. 7123 del 29/02/2024;
2. ENAC- nota prot. n. 32195 del 06/03/2024;
3. Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 9738 del 21/03/2024;
4. Sezione Demanio della Regione Puglia – nota prot. n. 166954 del 04/04/2024;
5. ANSFISA – nota in atti al prot. n. 12510 del 16/04/2024;
6. Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia – nota prot. n. 14038 del 08/05/2024;
7. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 12108 del 15/07/2024;
8. Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 384841 del 29/07/2024;
9. AQP – nota prot. 64470 del 4/10/2024;
10. TIM – nota in atti al prot. n. 36601 del 18/11/2024;
11. ENAC – nota prot. n. 32193 del 06/03/2024;
12. TERNA – nota in atti al prot. n. 10545 del 28/03/2024;
13. Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 165121 del 03/04/2024;
14. TIM – nota in atti al prot. n. 7743 del 06/03/2025;
15. Comune di San Donaci – nota prot. n. 3484 del 03/04/2025 in atti al prot. n. 11342 del 04/04/2025;
16. Servizio Viabilità della Provincia di Brindisi – nota prot. n. 11418 del 04/04/2025;
17. ENAC – nulla osta prodotto dal proponente con nota in atti al prot. n. 11618 del 07/04/2025;
18. Servizio Paesaggio della Regione Puglia - nota prot. n. 602298 del 04/12/2024.

con nota prot. n. 15483 del 12/05/2025 questo Servizio, visto il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla conferenza di servizi all'uopo indetta, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo della domanda di cui in oggetto, assegnando il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a che la società proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - o il progetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da 4 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza di 28,8 MW, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 41,6 MW, per una potenza complessiva in immissione di 70,4 MW da installare nel comune di San Donaci (BR) alla località “Contrada Valletta”, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Cellino San Marco in località “Le Arene”;
  - o le opere di connessione interessano strade a valenza paesaggistica e intercettano due corsi d'acqua classificati dal PPTR quale Reticolo Idrografico di connessione della RER, inoltre, un aerogeneratore ricade nell'oasi di protezione faunistico venatoria, rispetto al quale il proponente dichiara di volerne rinunciare all'installazione;
  - o gli aerogeneratori sono collegati tramite un cavidotto interrato in media tensione “interno” ad una cabina di raccolta collocata nelle vicinanze dell'aerogeneratore A04, nei pressi della SP75 all'altezza della Masseria Nuova; dalla cabina di raccolta parte il

tracciato del cavidotto interrato in media tensione “esterno”, che corre su strada esistente e che, dopo circa 7.2 km, raggiunge la stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV di progetto (in breve SE di utenza);



- la SE di utenza, infine, è collegata in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV della futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV “Brindisi Sud – Galatina”;
- all’interno della stazione utente è prevista l’installazione di un sistema di accumulo di energia denominato BESS - Battery Energy Storage System, basato su tecnologia elettrochimica a ioni di litio, comprendente gli elementi di accumulo, il sistema di conversione DC/AC e il sistema di elevazione con trasformatore e quadro di interfaccia. Il sistema di accumulo è dimensionato per 41,6 MW con soluzione containerizzata, composto sostanzialmente da:
  - 32 Container metallici Batterie HC ISO con relativi sistemi di comando e controllo;
  - 16 Container metallici PCS HC ISO per le unità inverter completi di quadri servizi ausiliari e relativi pannelli di controllo e trasformazione BT/MT;
- I containers batterie, le power station PCS, e la componentistica ausiliaria saranno installati su fondazioni in calcestruzzo armato e rispondenti alle prescrizioni tecniche dei fornitori e nel rispetto delle condizioni ambientali richieste;
- completano il quadro delle opere da realizzare una serie di adeguamenti temporanei alle strade esistenti necessari a consentire il passaggio dei mezzi eccezionali di trasporto delle strutture costituenti gli aerogeneratori; al termine dei lavori di costruzione dell’impianto, le aree di cantiere, le opere temporanee di adeguamento della viabilità e quelle funzionali alla realizzazione dell’impianto saranno rimosse ed i luoghi saranno ripristinati come ante operam;
- il cavidotto MT esterno, dalle aree di impianto, percorre prima un tratto di SP75 per poi, ad Ovest dell’abitato di San Donaci, percorrere strade locali in direzione Nord e quindi dirigersi verso Est, sempre su strade locali fino a giungere al punto di connessione sito ad Ovest del centro urbano di Cellino San Marco. In alcuni tratti il cavidotto MT è previsto posato tramite la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata – TOC. In particolare, si prevede la posa in TOC in corrispondenza delle interferenze del tracciato del cavidotto con le linee dell’acquedotto presenti sul territorio e in corrispondenza degli attraversamenti del reticolo idrografico, tra cui il Canale Pesciamanti;
- La SE di utenza si trova nel territorio di San Donaci, a circa 300 m a Sud rispetto alla futura Stazione Elettrica Terna, ed è servita dalla strada che dalla comunale San Donaci – Cellino San Marco, arriva alla SP75; sull’area agricola interessata, recentemente è

stato realizzato un vigneto in relazione al quale non si evince in maniera chiara se rientra tra quelli di cui al R.R: 24/2010; al suo interno, oltre che l'area destinata allo stallo di trasformazione 30/150 kV, è presente anche un'area destinata al sistema di accumulo denominato BESS - Battery Energy Storage System, dimensionato per 41,6 MW basato su tecnologia elettrochimica a ioni di litio, comprendente gli elementi di accumulo, il sistema di conversione DC/AC e il sistema di elevazione con trasformatore e quadro di interfaccia;

- l'aerogeneratore previsto in progetto è il modello V162-7.2 MW della Vestas con altezza al mozzo pari a 119 metri e diametro del rotore pari a 162 metri per un'altezza totale pari a 200 metri;
- per ciascuno degli aerogeneratori, denominati con le sigle A01, A02, A03, A04 i plinti calcolati sono di forma geometrica divisibile in tre solidi di cui il primo è un cilindro (corpo1) con un diametro di 25.00m e un'altezza di 0.75m, il secondo (corpo2) è un tronco di cono con diametro di base pari a 25.00m, diametro superiore di 7.20m e un'altezza pari a 1.75m; il terzo corpo (corpo3) è un cilindro con un diametro di 7.20m e un'altezza di 1.00m; infine nella parte centrale del plinto, in corrispondenza della gabbia tirafondi, si individua un tronco di cono con diametro di base pari a 6.60m, diametro superiore pari a 6.00m e altezza pari a 0.30m; la fondazione sarà di tipo indiretto su pali. Per ogni plinto si prevedono 20 pali di diametro 1,2 m e lunghezza 15 m; il collegamento torre – plinto di fondazione avviene attraverso una flangia in acciaio collegata al calcestruzzo del plinto tramite una gabbia di tirafondi (120+120).

#### **Considerato che:**

- Come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot.n. 40291 del 17/12/2024, la Conferenza di Servizi ha preso atto dei pareri e apporti istruttori pervenuti da Enti terzi con particolare riferimento:

- Sezione Paesaggio della Regione Puglia, nota prot. n. 602298 del 04/12/2024 che rilascia parere non favorevole per le corpose argomentazioni ivi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate; in particolare si riporta che detto Ente fa presente che **tutti gli aerogeneratori rientrino nell'area non idonea generata dal buffer di 3 km da Beni Culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, istituiti con specifici decreti di vincolo**, si fa riferimento in particolare al bene con vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, con DM 07.02.1998 **“Masseria Lamia”** cod. ARK0350;
- ARPA Puglia con nota prot. n. 84250 del 20/11/2024 rappresenta che permangono le criticità inerenti il calcolo degli impatti cumulativi così come disposto dalla DGR 2122/2012 e dalla DD 162/2014;

Pertanto, la Conferenza di Servizi ha deciso:

- di concedere al proponente il termine del 28 febbraio 2025 per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni al parere degli Enti intervenuti sulla base dei quali allo stato non è possibile considerare soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola;
- nel medesimo termine di cui sopra il proponente dovrà far pervenire una relazione motivazionale a precisazione delle misure compensative individuate e da stilarsi in accordo con il Comune di San Donaci;

**Considerate le osservazioni presentate dal proponente**, in atti al prot. n. 7137 del 03/03/2025, a valle della terza seduta della Conferenza di Servizi il cui verbale risulta trasmesso con la suddetta nota prot. n. 40291 del 17/12/2024, come di seguito sommariamente riportate:

- in spirito collaborativo e pur convinta della soluzione progettuale in itinere, la scrivente Società intende proporre una modifica progettuale migliorativa (in riduzione) finalizzata a recepire le esigenze di tutela del paesaggio emerse nel corso dell'istruttoria; in particolare, al fine di superare alcune criticità sollevate, la Società propone l'eliminazione dell'aerogeneratore A04, più prossimo alla S.P. n. 75 (strada a valenza paesaggistica) e alla Masseria Lamia, qualificata dal PPTR come componente della struttura insediativa e dunque UCP nonché dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi della L. 01.06.1989 n. 1089;
- gli aerogeneratori, la viabilità e piazzole di servizio non ricadono in aree interessate da dichiarazioni di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs 42/2004) né in aree tutelate come Beni Paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del Codice né in quelle identificate e perimetrate come Ulteriori Contesti Paesaggistici dal PPTR;
- alcune interferenze delle opere sono riferite a brevi tratti di elettrodotto interrato che attraversano Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR; tuttavia, nei tratti interferenti le opere sono interrate su viabilità esistente o realizzate in TOC e pertanto non implicano alcuna alterazione permanente né della morfologia e né dell'aspetto esteriore dello stato dei luoghi;
- si precisa che le opere interferenti con UCP, per tipologia realizzativa risultano compatibili con quanto previsto dalle NTA del PPTR agli articoli 47, 88, 63, 66 e 82), che ritengono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- si sottolinea che le opere interferenti sono compatibili *ope Legis* per la tipologia e modalità di realizzazione, in quanto ricadono nell'Allegato A del DPR 31/2017 secondo cui gli interventi che riguardano le opere interrate sono escluse dalla necessità di acquisire autorizzazioni paesaggistiche;
- **per quanto riguarda gli elettrodotti interrati o realizzati con TOC**, gli stessi sono interventi che ricadono nell'Allegato A del DPR 31/2017 (punto A.15) ed esonerati dalle procedure di Autorizzazione Paesaggistica e, conseguentemente, anche nell'ipotesi (denegata) in cui voglia ritenersi la loro non riconducibilità alla previsione di cui al primo alinea dell'art. 91, comma 12, delle NTA del PPTR, di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica relativa agli Ulteriori Contesti Paesaggistici, ai sensi dell'Art. 91 delle NTA del PPTR;
- riguardo agli elementi verticali presenti nel contesto che fungono da riferimento visuale, in realtà non vi sono esclusivamente testimonianze della stratificazione insediativa consolidata (*campanili, cupole e torri*) bensì anche tantissime realizzazioni di epoca recente; si fa particolare riferimento ai grandi tralicci delle dorsali elettriche, agli aerogeneratori, alle torri piezometriche;
- di tutto quanto innanzi è necessario tener conto nella valutazione del progetto atteso che i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "sopportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [Cds IV n. 4566/2014 secondo cui *<<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea*

*generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La "visibilità" e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>> e VI n. 3696/2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile"];*

- non a caso, a titolo di esempio e come richiamato nel parere, lo stesso Servizio regionale ha recentemente reso parere favorevole in sede VIA statale per due estesi impianti agro-voltaici posti immediatamente a confine con il progetto in esame, che nel loro insieme occupano una superficie di circa 180 ha e la cui realizzazione inevitabilmente implicherà un'ulteriore trasformazione dei luoghi e del paesaggio;
- in termini localizzativi il progetto è stato elaborato tenendo in debito conto i criteri del DM 2010 e di tutti gli strumenti di governo del territorio vigenti, al fine di raggiungere gli obiettivi generali e imprenditoriali nel rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche più sensibili presenti a livello territoriale;
- **una lettura dello stato attuale dei luoghi non può prescindere dalle evidenze delle trasformazioni che negli ultimi decenni interessano il contesto paesaggistico e in particolare quello rurale di riferimento, con particolare riguardo alle nuove attività produttive (turistiche, agroalimentari, industriali) e alle testimonianze del nuovo paesaggio dell'energia che convivono con le attività agricole tradizionali.** E ciò vieppiù considerando che *<<l'evoluzione recente delle riflessioni ... ha progressivamente messo a fuoco l'esigenza di differenziare la gravosità del regime giuridico vincolistico in corrispondenza del grado di valore del bene paesaggistico protetto -che deve rispondere alle ragioni dell'estetica, quale "causa" del vincolo, non riducibili, pertanto, al mero valore identitario dei luoghi, che costituisce solo un motivo "aggiuntivo", incidente sulla dimensione territoriale della sua rilevanza ... - facendo implicitamente richiamo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ... , per evitare di incorrere in quegli "eccessi di tutela" non giustificati ed addirittura in talune occasioni controproducenti rispetto alle stesse finalità di tutela perseguite>>*, laddove, in particolare, *<<con riferimento al paesaggio agrario, ... rischia di essere compromesso da vincoli eccessivamente rigidi, che ne limitino la naturale vocazione produttiva, imponendo determinate coltivazioni non più redditizie a causa della globalizzazione dei mercati agricoli, contribuendo al grave fenomeno dell'abbandono dei campi>>* (TAR Lazio Roma IV *quater* n. 1080/2021);
- **in termini di consumo di suolo** si rappresenta che l'impianto prevede solo 4 aerogeneratori (ora 3, in ragione della modifica progettuale proposta) e la superficie occupata in fase di cantiere è inferiore ai 2,5 ettari (comprendendo piazzole temporanee, aree di cantiere, viabilità, stazione utente, accumulo) mentre in esercizio e a valle dei ripristini, la superficie occupata sarà sostanzialmente dimezzata; ciò comporta che le superfici occupate rappresentano circa lo 0,0007% del territorio comunale di San Donaci (che ha un'estensione di circa 3400 ettari);
- **per quanto riguarda il contesto rurale**, gli impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici: ciò in ossequio al dettato dell'art. 12 D. Lgs.

n. 387/2003, ora D. Lgs. n. 190/2024); Si evidenzia che le opere seguono la parcellizzazione fondiaria esistente e in fase di esercizio non precludono in alcun modo l'ordinaria conduzione agricola dei fondi anche in una condizione di prossimità, come avviene in qualsiasi parte del territorio regionale in cui sono installati impianti analoghi;

- **per quanto concerne le componenti eco-ambientali**, non sono prevedibili impatti negativi sia in virtù del fatto che le opere non prevedono consumi di risorse e in particolare emungimenti idrici, né producono alcuna impermeabilizzazione del suolo e inoltre gli studi effettuati escludono ogni incidenza di segno negativo su habitat e specie di interesse conservazionistico. A questo si aggiungano gli innegabili benefici in termini di emissioni in atmosfera evitate, se confrontate con quelle relative a impianti di produzione di energia che utilizzano fonti fossili e il contributo alle azioni di mitigazioni al cambiamento climatico, i cui effetti devastanti hanno implicazioni anche in termini di alterazione di interi paesaggi (lo stesso batterio della xilella, che nell'ambito di interesse ha distrutto migliaia di ulivi secolari, è causa evidente di tali fenomeni);
- **per quanto riguarda infine la potenziale alterazione delle visuali paesaggistiche determinate dagli impianti eolici**, come richiamato dai decreti e Linee Guida del MIC (in particolare Allegato al D.Lgs 10-09-2010 e DPCM 12-12-2005), la visibilità è una caratteristica insita in un impianto eolico e quindi la valutazione deve essere riferita non genericamente alla tipologia impiantistica e alle sue precipue caratteristiche dimensionali ma alle reali relazioni percettive che si stabiliscono con aree o siti di particolari sensibilità. Sul punto, come già rilevato, il Consiglio di Stato con Sentenza n. 3696/2020 ha avuto modo di affermare che *“il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile”*;
- con sentenza n. 4566/2014, sempre il Consiglio di Stato ha precisato che *“fatta salva l'esclusione di aree specificamente individuate dalla Regione come inidonee, l'installazione di aerogeneratori è una fattispecie tipizzata dal legislatore in funzione di una bilanciata valutazione dei diversi interessi pubblici e privati in gioco, ma che deve tendere a privilegiare lo sviluppo di una modalità di approvvigionamento energetico come quello eolico che utilizzino tecnologie che non immettono in atmosfera nessuna sostanza nociva e che forniscono un alto valore aggiunto intrinseco. In tali ambiti la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ricordate aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono “crocianamente” opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La “visibilità” e la covisibilità delle torri di aerogenerazione;*
- come sottolineato nello stesso parere e come emerge dallo stato dei luoghi, **il contesto è caratterizzato da un andamento pianeggiante ed è privo di luoghi significativamente elevati da cui è possibile godere di viste ad ampio raggio (l'impianto non rientra all'interno di con visuali di primaria importanza, visto che il più prossimo è il castello di Oria distante circa 20 km). Date la presenza diffusa di uliveti e vigneti, l'impianto risulta spesso schermato dalle alberature esistenti tralasciando dalla maggior parte dei**

**beni diffusi nel paesaggio rurale e dalle strade che lo innervano.** Come si evince da tutte le fotosimulazioni effettuate prendendo in considerazione i punti di visuale più significativi dell'intorno, gli aerogeneratori non si sovrappongono visivamente tra loro e rispetto ad impianti esistenti (che risultano ubicati a rilevante distanza) e pertanto mai si ingenerano fenomeni di affastellamento e di "effetto selva". **Per tali motivi**, l'applicazione dei principi delle Linee Guida specifiche del PPTR (4.4.1 parti prima e seconda) e in particolare il numero ridotto di aerogeneratori, le elevate interdistanze e le notevoli distanze da altri impianti esistenti, determinano le condizioni per un appropriato inserimento dell'impianto nel paesaggio;

- **si ribadisce che nessuna opera interferisce con Beni Paesaggistici e rispetto alle interferenze dei cavidotti interrati con alcuni UCP, le opere risultano compatibili sia Ope Legis secondo i disposti del DPR 31/2017 e della DGR regionale di recepimento, e sia in ogni caso in stretta relazione alle specifiche NTA del PPTR. Inoltre, né il campo aerogeneratori (compresi viabilità, piazzole e opere accessorie) né la stazione utente con impianto di accumulo interessano le cosiddette Aree non Idonee individuate dalla Regione Puglia con RR 24/2010 in recepimento dei criteri di cui all'art. 17 del DM 10-09-2010;**
- tra i luoghi panoramici vengono citate le Serre di Sant'Elia con la chiesa della Madonna dell'Alto, interessate da una dichiarazione di notevole interesse pubblico in quanto aree interamente coperte da manto boschivo. **La copertura arborea e la distanza superiore ai 9 km dagli aerogeneratori in progetto, sono condizioni oggettive tali da escludere ogni interferenza indiretta di tipo visivo del progetto;**
- **per quanto riguarda le strade presenti nell'area vasta, date le condizioni orografiche pianeggianti, non si segnala la presenza di strade panoramiche; la gran parte di quelle a valenza paesaggistica sono per larghi tratti fiancheggiate da colture arboree che schermano la vista verso l'area di progetto;**
- **anche per quanto riguarda le masserie e altre testimonianze della stratificazione insediativa, vengono citati beni fortemente trasformati o rispetto ai quali per condizioni oggettive non sono prevedibili interferenze di tipo visivo determinate dagli aerogeneratori in progetto;**
- **al fine di eliminare questa criticità, come premesso si propone una modifica del progetto in riduzione, eliminando l'aerogeneratore A04 con innegabili benefici in termini di riduzione dell'impatto visivo sia rispetto alla Masseria Lamia e sia rispetto alla SP 75 (strada a valenza paesaggistica);**
- **secondo le NTA del Piano, le schede d'ambito assumono esplicitamente valore prescrittivo solo per le Aree dichiarate di Notevole Interesse Pubblico e normate dall'art. 79 del PPTR (nel caso specifico le opere non rientrano in Zone di Notevole Interesse Pubblico individuate e tutelate ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 79 delle NTA del PPTR), risultando, al di fuori di questa ipotesi, prive di vincolatività (CdS IV n. 44780/2024, TAR Puglia Bari II n. 529/2023 -in cui è stigmatizzato lo "irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le autorità pugliesi ritengono preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo"-, TAR Lazio Roma I quater n. 4793/2020 confermata da CdS IV n. 2983/2021, CdS IV n. 5122/2017);**
- **gli aerogeneratori non ricadono in aree tutelate né in Ulteriori Contesti Paesaggistici e quindi non sono oggetto di applicazione di misure di salvaguardia e utilizzazione, che**

**come detto sono gli strumenti regolativi delle trasformazioni ammissibili nel rispetto dello scenario strategico;**

- **gli aerogeneratori e le opere connesse non rientrano all'interno del perimetro dei cosiddetti paesaggi rurali;**
- **l'area di progetto rientra nella cosiddetta "campagna profonda" e risulta esterna al perimetro dei Parchi Agricoli Multifunzionali di riqualificazione e valorizzazione;**
- **alla stessa area il PPTR, sulla base delle caratteristiche generali e dell'uso del suolo, attribuisce una valenza ecologica bassa o nulla;**
- **non vi sono altre indicazioni specifiche all'interno delle previsioni dello scenario strategico per ciò che riguarda l'area di impianto;**

- si osserva che attribuire ad un impianto di soli 4 aerogeneratori, ma anche volendo considerare quelli esistenti o in fase autorizzativa avanzata, la capacità di determinare uno stravolgimento di tale portata e drammaticamente definitivo, non fa che confermare la posizione apodittica del parere;
- per quanto riguarda la richiamata incompatibilità del cavidotto interrato (nel parere si specifica che attraversa **aree non idonee** definite “*segnalazioni carta dei beni + buffer di 100 m*” di cui all'allegato II al R.R. 24/2010) si osserva che il **RR 24/2010, consente le opere di allacciamento alla rete anche nelle aree cosiddette inidonee alla realizzazione di impianti;**
- **Come già detto, gli aerogeneratori esistenti si trovano in agro di Erchie a una distanza di circa 13 km dall'area di impianto mentre per quanto riguarda gli impianti eolici in iter autorizzativo avanzato, si rileva che l'impianto più vicino risulta posizionato a circa 1,65 km di distanza dagli aerogeneratori in progetto;**
- il fatto che l'area di impianto non sia idonea ex art. 20, comma 8, del DLgs 199/2021 non costituisce causa di per sé ostativa alla realizzazione del progetto atteso che resta fermo quanto riportato al comma 7 dell'Art. 20, ovvero che: **7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”;**
- l'intervento proposto non può essere considerato ricadente **in aree inidonea.**

**Preso atto del parere reso dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia** con nota prot. n. 602298 del 04/12/2024, che nella valutazione dei diversi aspetti descritti negli elaborati di progetto in relazione agli impatti stimati, ha evidenziato numerose criticità di seguito sommariamente riportate:

*L'agroecosistema ed il sistema insediativo sono, pertanto, soggetti a forte pressione e trasformazione, anche a causa della realizzazione di impianti da fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico, sia in termini di sottrazione di suolo fertile che di alterazione delle visuali paesaggistiche.*

**È da segnalare che tutti gli aerogeneratori rientrano nella fascia di rispetto di 3 km del bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 “Masseria Lamia”.** ai sensi dell'art. 20 comma 8 punto c-quater del D.Lgs. 199/2021 laddove si considerano:

- “aree idonee” quelle che: “*non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”;*
- si riscontra (cfr figura 11) che **tutti gli aerogeneratori rientrano nell'area non idonea generata dal buffer di 3 km da Beni Culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, istituiti con specifici decreti di vincolo**, si fa riferimento in particolare al bene con vincolo diretto istituito ai sensi della L. 1089/39, con DM 07.02.1998 “**Masseria Lamia**” cod. ARK0350;

*è del tutto evidente la rilevante trasformazione del territorio causata dagli aerogeneratori, che, se autorizzati, decreterebbero la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in co-pianificazione col Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese;*

*in definitiva l'intervento, direttamente e notevolmente visibile dai suddetti manufatti, ne comprometterebbe le relazioni funzionali con il contesto circostante, andando a frammentarne la matrice agricola e le connessioni tanto fisiche, che visuali. Inoltre, ne risentirebbe la struttura estetico percettiva della campagna circostante e ciò svaluterebbe i valori paesaggistici degli immobili segnalati e delle relative aree di rispetto;*

*si ritiene, dal punto di vista paesaggistico-percettivo, così come analizzato in base anche alle visuali fornite, che l'impianto si configuri quale rilevante detrattore visivo da aree ed assi viari considerati di particolare valenza nella fruizione dell'area nell'insieme, producendo effetti sequenziali oltre ad un diffuso disordine paesaggistico;*

*l'intervento pertanto risulta in contrasto con le politiche di valorizzazione e tutela delle aree con elevata capacità d'uso del suolo;*

*l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, aumenta in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto saturazione. Pur nell'ottica della pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D.Lgs. 387 del 2003, non si può non evidenziare il rischio concreto del sacrificio dei valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica da FER in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la stessa ragione;*

*le azioni compensative previste non permettono di valutare il riequilibrio ambientale e territoriale che l'intervento determina, come pure il bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo del territorio, e l'interesse all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;*

*l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree;*

*valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;*

*valutato l'impianto eolico nella complessità delle relazioni con la figura territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza diretta e indiretta con i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti presenti, si ritiene che l'intervento:*

- *1. contrasti con le previsioni e gli obiettivi del PPTR in quanto comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non consegue gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito "Tavoliere Salentino";*
- *2. rientri nel buffer di 3 km da Beni Culturali di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004, istituiti con specifici decreti di vincolo per la maggior parte degli aerogeneratori;*
- *3. non consegue il riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi della L.R. n. 28/2022.*

*si rilascia **parere non favorevole.***

**Considerato** quanto deciso dalla Conferenza di Servizi che come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12434 del 14/04/2025:

- veniva specificato in verbale che "...omissis....si ritengono non superate le criticità relative alla compatibilità paesaggistica e ambientale del progetto in parola, sollevate da

ARPA, con particolare riferimento agli impatti cumulativi, e dal Servizio Paesaggio della Regione Puglia con riferimento alla compatibilità paesaggistica atteso che con nota in atti al prot. n. 7137 del 03/03/2025 il proponente ha confermato interamente l'ubicazione degli aerogeneratori salvo la proposta di eliminazione dell'aerogeneratore n. 04 (quello a ridosso dell'oasi di protezione faunistica); per quanto attiene all'ubicazione, il parco eolico in questione ricade nella fascia di rispetto di 3 km del bene sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 "Masseria Lamia"...*omissis*... con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs 199/2021 che, nel definire le aree idonee al comma 8 lettera c-quater) stabilisce che "*fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"; a riguardo si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1877/2025; in riferimento alle misure di compensazione previste e finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal traffico veicolare di cui al parere del Comune di San Donaci prot. n. 3484/2025, come peraltro riportato nel parere della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, le stesse appaiono non attinenti e, quindi, non pienamente idonee a garantire la mitigazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione come richiesto dalla L.R. 28/2022.";*

- la Conferenza di Servizi ha deciso
  - di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;
  - di prendere atto che gli Enti intervenuti, su richiesta del Presidente, non hanno eccepito in ordine a tale decisione e, successivamente alla data di svolgimento della conferenza non risulta acquisito alcun contributo ad ulteriore specificazione delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla conferenza di servizi;
  - di demandare all'ufficio precedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento conclusivo in relazione all'istanza di PAUR in questione, in relazione al presente giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi.

**Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 1877/2025** nella parte in cui è stato valutato l'impatto visivo sulla componente paesaggio in aree contermini a beni vincolati ex D.lgs n. 42/2004 di cui si riporta un breve stralcio:

*".....omissis.....In linea generale, il Collegio condivide la premessa della sentenza della Sezione VI, n. 1144 del 2014 secondo la quale quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo, "il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione*

*spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale (tra le tante, Corte Cost. 14 novembre 2007, n. 378).....Inoltre, non vi è dubbio che nel caso in esame - trattandosi di aree contermini ad altre vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice e ad aree SIC - debba essere applicato l'Allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 che precisa, al punto 3, che "l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico .....*".

**Preso atto** delle conclusioni della Conferenza di Servizi la quale, come desumibile dal suddetto verbale trasmesso con nota prot. n. 12434 del 14/04/2025, nel demandare all'ufficio procedente, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento conclusivo relativo all'istanza di PAUR in questione, in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi, ha considerato NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione ed inoltre:

- in riferimento alle misure di compensazione previste e finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera prodotte dal traffico veicolare di cui al parere del Comune di San Donaci prot. n. 3484/2025, come peraltro riportato nel parere della Sezione Paesaggio della Regione Puglia, appaiono non attinenti e, quindi, non pienamente idonee a garantire la mitigazione degli impatti ambientali connessi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione come richiesto dalla L.R. 28/2022;
- in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente per le motivazioni di cui ai pareri espressi dagli Enti interessati, sono stati considerati dalla Conferenza di Servizi di fatto prevalenti rispetto all'interesse alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alle motivazioni di cui al parere prot. n. 602298 del 04/12/2024 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

## **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 26/22;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 112 del 12/07/2024, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità;
- il Decreto del Presidente n. 11 del 19.02.2025 con cui si è approvato il PIAO per il triennio 2025 – 2027 ed i relativi allegati.

**Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12434 del 14/04/2025 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente per le motivazioni di cui ai pareri sopra riportati;*
- la nota, prot. n. 15483 del 12/05/2025, con la quale sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla Repower Renewable SpA, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 12434 del 14/04/2025, non sono state considerate sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, considerato di fatto prevalente rispetto all'interesse alla produzione di energia da fonte rinnovabile, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati anche a seguito delle osservazioni presentate dal proponente.

Considerata la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi atteso che l'intervento, tra le altre criticità, ricade nella fascia di rispetto di 3 Km dalla "Masseria Lamia", bene sottoposto a vincolo ex D.Lgs. 42/2004, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *"impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito 4 aerogeneratori della potenza di 7,2 MW ciascuno, per una potenza di 28,8 MW, integrato con un sistema di accumulo con batterie agli ioni da 41,6 MW, per una potenza complessiva in immissione di 70,4 MW da installare nel comune di San Donaci (BR) alla località "Contrada Valletta", con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale ricadenti nel comune di Cellino San Marco in località "Le Arene"* presentato da Repower Renewable SpA in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

**NON AUTORIZZA**

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani  
firma digitale

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 20/06/2025

Il Funzionario

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 20/06/2025

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993